

legge num. 7 del 22 ottobre 2018
Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale

Art. 72

(Associazioni senza scopo di lucro che operano nella conservazione e nella promozione della storia e della cultura delle donne, nell'azione di sostegno della libertà femminile e della prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere)

1. La Regione riconosce il ruolo fondamentale delle associazioni senza scopo di lucro che operano nella conservazione e nella promozione della storia e della cultura delle donne, nell'azione di sostegno della libertà femminile e della prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere, ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione, dell'articolo 1, comma 1, lettere a) ed e), dell'articolo 7, comma 3, e degli articoli 8 e 9 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

2. La Regione, i propri enti strumentali e gli enti locali possono attribuire un ragionevole valore economico finalizzato alla compensazione di oneri per l'uso di beni del patrimonio pubblico adibiti all'erogazione dei servizi di protezione e promozione sociale, offerti a titolo gratuito dalle associazioni del terzo settore, così come definite ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche, che presentano i seguenti requisiti:

a) finalità statutaria esclusiva nella promozione della libertà femminile, della prevenzione e del contrasto alle discriminazioni ed alla violenza di genere;

b) iscrizione agli albi e registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o iscritte all'anagrafe delle ONLUS presso l'Agenzia delle entrate;

c) attestazione di almeno cinque anni di attività, corredata di documentazione relativa alle finalità di cui alla lettera a);

d) una o più sedi di svolgimento di attività culturali ed erogazione di servizi gratuiti alla comunità di riferimento, relativi alle finalità di cui alla lettera a).

2bis. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione concede contributi alle associazioni del terzo settore aventi i requisiti di cui al comma 2, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di pari opportunità, sentita la commissione consiliare competente, a valere sulle risorse iscritte nella voce di spesa denominata: "Contributi in favore delle associazioni senza scopo di lucro che operano nella conservazione e nella promozione della storia e della cultura delle donne, nell'azione di sostegno della libertà femminile e della prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere", da istituirsi nel programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per l’anno 2019, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”. (4)

Art. 73

(Interventi per le associazioni che operano a sostegno delle donne)

1. La Regione, la Città metropolitana di Roma capitale, le province ed i comuni possono individuare, nell’ambito del proprio patrimonio, immobili, anche già in uso, da concedere in comodato d’uso alle associazioni delle donne, alle associazioni di volontariato e del terzo settore che abbiano tra i loro scopi iniziative a sostegno del benessere delle donne.